

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (Provincia di COSENZA)

Ordinanza n. 134 del 24 ottobre 2020

OGGETTO: Misure restrittive di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria attiva per cittadino risultato positivo al test molecolare per la ricerca di NRA di SARS – COV - 2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiamata, tra le altre, l'**Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 e s.m.i.** recante "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" la quale, al **comma 4**, stabilisce che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"*.

Visto, in particolare il DPGR n. 38/2020.

Preso atto di tutta la successiva normativa emanata in materia.

Vista la disposizione prot. n. 99675 del 24.10.2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza-Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito, adottando ordinanze contingibili ed urgenti volte a disporre la quarantena obbligatoria per cui alla disposizione prot. n. 99675 del 24.10.2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza-Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, sopra menzionata.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Per i motivi di cui in premessa:

ORDINA

che la sig.ra –OMISSIS- nata a –OMISSIS- in data –OMISSIS-, quale positivo al test molecolare per la ricerca di RNA di SARS – COV - 2, sia sottoposto alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza sita in –OMISSIS- del Comune di Spezzano della Sila dal 23.10.2020 fino a nuova disposizione del Dipartimento, con avvertimento che verrà sottoposto a misure di sorveglianza attiva dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, con divieto di qualsiasi contatto sociale o familiare, di spostamenti e/o viaggi di qualsiasi tipo e obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

RACCOMANDA

ai soggetti conviventi di evitare ogni contatto con la persona posta in quarantena.

DISPONE

di **trasmettere** la presente Ordinanza, nonché il dispositivo n. 99675 del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al soggetto destinatario del provvedimento;
di **trasmettere** la presente Ordinanza, a mezzo pec:

- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente
- al Comando di Polizia Municipale
- all’Azienda Sanitaria – Provincia di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Pubblica


DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
 - che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

La Polizia locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica e il personale di Igiene e Sanità Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Municipale, 24 ottobre 2020



IL SINDACO
f.to Salvatore Monaco